

Al Comune di

.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso di un consigliere comunale ad atti in materia di pianificazione urbanistica.

Con nota del 19 luglio 2008 (successivamente integrata in data 13 agosto 2008) la Dott.ssa, Segretario comunale di, rappresentava alla scrivente Commissione che, a seguito della richiesta di un consigliere comunale di copia dei documenti inoltrati dal Comune alla Provincia di ai fini del perfezionamento del procedimento di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune, era stata autorizzata la sola visione dei suddetti elaborati “preparatori”, sull’assunto che questi non possono essere considerati definitivi, dal momento che possono essere ancora soggetti a modifiche e/o integrazioni sulla base delle osservazioni dei competenti organi della Provincia.

Pertanto, non ne era stato autorizzato né il rilascio di copie, né la pubblicazione sul sito Internet, differendo il tutto al momento in cui saranno predisposti gli elaborati definitivi da sottoporre al Consiglio comunale per l’approvazione. A seguito di tale decisione l’istante aveva diffidato l’Amministrazione comunale ad adempiere, sostenendo il carattere pubblico della risposta inviata dal Comune alla Provincia e rinvenendo in tale comportamento “un sostanziale impedimento delle prerogative del consigliere comunale”.

Il Segretario comunale chiede, dunque, di sapere a questa Commissione se il consigliere comunale ha diritto di ottenere anche la copia degli atti in materia di pianificazione urbanistica inoltrati dal Comune alla Provincia, posto che l’art. 24, 1° comma, lett. c) della legge n. 241 del 1990 non consente, tra l’altro, l’accesso nei confronti di quell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti di pianificazione e di programmazione.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, la Commissione ritiene che le richieste formulate dal consigliere comunale rientrino nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, in conformità al dato normativo, agli orientamenti giurisprudenziali ed alle sue precedenti pronunce.

I consiglieri comunali, infatti, in base all’art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno il diritto di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all’espletamento del proprio mandato. Con tale previsione, il legislatore ha presunto che la richiesta sia compiuta per perseguire un fine pubblico la cui cura è assunta con l’investitura del mandato, ossia con lo svolgimento di una funzione volta al soddisfacimento degli interessi della collettività amministrata. Ed anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla chiara lettera del disposto normativo di cui al 2° comma del medesimo art. 43, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Inoltre, anche la giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata nel senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso degli uffici – senza specificare le finalità della richiesta e con loro diretta responsabilità in tema di rispetto delle esigenze di riservatezza - adottando un’interpretazione estensiva del concetto di *munus* riconosciuto in capo ai consiglieri comunali, tale da farvi rientrare oltre gli atti interni (ai sensi dell’art. 22, 1° comma, lett.

d), legge n. 241 del 1990), anche quei pareri legali richiesti dall'amministrazione comunale e che hanno poi rappresentato il supporto tecnico-istruttorio per l'assunzione delle determinazioni conclusive del procedimento amministrativo.

Ed invero l'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso". Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento" (Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471). Tuttavia, questo non significa che il consigliere comunale possa "abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico" (cfr. in tal senso l'art. 24, 3° comma, della legge n. 241 del 1990).

Pertanto, nel caso di specie prospettato si ritiene legittima l'istanza avanzata dal consigliere comunale e diretta ad ottenere anche il rilascio di copia degli elaborati tecnici inviati dal Comune alla Provincia e non si giustifica in alcun modo il diniego opposto dal Comune, il quale peraltro richiama impropriamente la normativa generale recante i casi di esclusione dal diritto di accesso, non considerando che nella fattispecie non opera tale disciplina, bensì quella, come si è visto, decisamente più favorevole dettata dall'art. 43 del TUEL.

Tuttavia, dal momento che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi – come sottolineato a più riprese da questa Commissione - è evidente che, qualora per l'amministrazione comunale l'esaudimento della richiesta in parola possa essere di una certa gravosità, il responsabile del procedimento, pur senza sospendere l'esercizio del diritto d'accesso, possa opportunamente graduarne nel tempo il concreto soddisfacimento, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente.

Al Comune di

.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso ad atti in materia edilizia.

Con nota del 14 luglio 2008 la Dott.ssa, Segretario comunale di, rappresentava alla scrivente Commissione che un cittadino aveva richiesto la documentazione relativa ad un intervento edilizio in corso ad opera di un confinante e che la richiesta era stata soddisfatta limitatamente “alle opere di sistemazione esterna dell’immobile del confinante situate al di sotto dei limiti legali di distanza” e riguardanti dunque esclusivamente l’area a confine. Successivamente, l’istante ha rinnovato la richiesta di copia integrale dei documenti concernenti gli interventi edilizi del confinante, il quale però si è opposto, diffidando il Comune dal rilasciare la documentazione dell’intero progetto richiesta.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, si richiede alla Commissione un parere in ordine alla possibilità di consentire l’accesso anche agli interventi edilizi da realizzare al di là del limite di distanza legale, nonostante l’opposizione manifestata dal controinteressato, facendo presente che sarebbe intenzione del Comune, al fine di conciliare il diritto di accesso con quello alla riservatezza, di rilasciare la documentazione dell’intero progetto, ma soltanto limitatamente alla sagoma esterna dell’edificio del confinante.

Nel merito occorre preliminarmente rilevare che dal momento che l’istanza di accesso è stata avanzata da un cittadino del Comune, avvalendosi, quindi, del diritto di cui al d.lgs. n. 267/2000, la risposta al quesito – sia in termini generali che con riferimento al caso di specie – muove dall’individuazione dei requisiti che debbono sussistere affinché un cittadino possa ritenersi legittimato all’esercizio del diritto di accesso di cui alla richiamata normativa speciale.

La disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241/90, stabilisce che per poter accedere il richiedente deve far constare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*. Al contrario, il d.lgs. n. 267/00, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, all’articolo 10, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all’accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un’azione popolare. Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due normative sul punto controverso; se, in altri termini, anche per il diritto di accesso ai documenti posseduti dalle amministrazioni locali l’amministrazione destinataria della richiesta possa utilizzare il “filtro” costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante (che, peraltro, nel caso di specie non v’è dubbio sussistere, in quanto l’istante è confinante), oppure no.

Al riguardo la scrivente Commissione non ignora l’orientamento (minoritario) della giurisprudenza amministrativa secondo il quale anche per l’accesso ai documenti degli enti locali sarebbe necessaria la suddetta titolarità.

L’applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: “Le norme che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul

procedimento amministrativo. Va infatti osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, d.Lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal Capo quinto, l. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato Capo quinto penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvenivano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 T.U. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n. 5034).

Tuttavia, le pronunce del supremo consesso della giustizia amministrativa, appaiono apodittiche, in quanto non motivano sul punto relativo all'applicabilità della disciplina di cui alla l. n. 241/90 all'accesso ai documenti delle amministrazioni locali. Inoltre, questa Commissione in più di una circostanza si è espressa nel senso della specialità della normativa contenuta nel TUEL, conformemente ad una prospettiva di maggiore trasparenza e conseguente coinvolgimento del cittadino residente nell'esercizio dell'attività amministrativa posta in essere dall'ente locale.

D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel TUEL, per l'estensione riconosciuta ai soggetti legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono, rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Pertanto, nel caso di specie prospettato si ritiene legittima l'istanza di accesso integrale avanzata dal privato cittadino nei confronti di tutti i documenti inerenti interventi edilizi autorizzati dal Comune in favore di altro cittadino; e ciò anche a prescindere dall'indubbio interesse che l'istante, in qualità di confinante, può comunque vantare a verificare che le opere in corso di realizzazione sul fondo finitimo siano conformi alle autorizzazioni urbanistico-edilizie richieste e comunque non ledano propri diritti.

Ed a nulla può valere l'opposizione manifestata dal controinteressato, dal momento che nel caso di specie non si applica l'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, la cui applicazione anche all'ambito delle autonomie locali finirebbe per operare un'indebita compressione dei più ampi diritti riconosciuti dalla disciplina speciale in favore dei cittadini residenti.

Ing.
 Responsabile del Settore Lavori
 Pubblici e Patrimonio

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'accessibilità di un cittadino alle delibere di Giunta e di Consiglio inerenti la costruzione e la gestione di una struttura sanitaria nel comune di

1. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale ha chiesto un parere in ordine all'accessibilità, da parte di un cittadino, alle delibere consiliari ed alle delibere di Giunta relative alla realizzazione ed alla gestione di una struttura da adibire ad attività ospedaliere, ambulatoriali e socio-sanitarie denominata San Pio X nel Comune di Specifica l'amministrazione comunale che le diverse istanze di accesso sono state presentate al fine di verificare, sostanzialmente, il corretto operato dell'amministrazione.

Il responsabile dell'ufficio ha, con successivi provvedimenti, negato l'accesso ai documenti menzionati ritenendo che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000 non regoli "secondo modalità differenziate l'esercizio del diritto di accesso, che pertanto non si discosta da quelle stabilite nella disciplina generale di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990", ciò nonostante il T.U.E.L. stabilisca il principio della generale pubblicità degli atti delle amministrazioni locali.

Pertanto, ha negato l'accesso alle delibere del Consiglio e della Giunta su menzionate, ritenendo che l'interesse vantato dall'istante non sia qualificato dall'ordinamento.

A seguito della reiterazione delle richieste di accesso, il comune ha chiesto un parere al Difensore civico della Regione Lombardia, il quale, dopo avere proceduto ad un disamina dell'art. 10 del T.U.E.L. ed ai casi di esclusione di cui all'art. 24 della legge generale sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso, ha affermato che l'interesse vantato dal cittadino non possa configurare un'ipotesi di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione. Prosegue il Difensore civico affermando che, producendo le delibere del Consiglio e della Giunta effetti nei confronti di tutti i cittadini, non è necessaria la sussistenza di un interesse, diretto, concreto ed attuale. Il Difensore civico, poi, ha invitato l'amministrazione a formulare un quesito alla scrivente Commissione quale organo normativamente deputato a rilasciare pareri in tema di accesso.

2. Il cittadino del comune di ha chiesto di potere accedere alle delibere del Consiglio e della Giunta sulla realizzazione e la gestione di una struttura da adibire ad attività ospedaliere, ambulatoriali e socio-sanitarie realizzata nel Comune medesimo. A tal proposito si rileva che la pubblicazione delle deliberazioni comunali all'albo pretorio non esclude che in relazione ad esse possa poi esercitarsi dagli interessati il diritto di accesso. Pertanto qualora la pubblicazione abbia carattere permanente la stessa equivale a realizzazione del diritto di accesso; qualora invece la pubblicazione abbia carattere limitato nel tempo (come nel caso della pubblicazione delle delibere pubblicate nell'albo pretorio) una volta trascorso il periodo di pubblicità, il diritto di accesso sarà esercitato nei modi di legge e quindi ai sensi del d.lgs. n. 267

del 2000 o dell'art. 22 della l. 241 del 1990, a seconda che si tratti di cittadino residente o non residente nel comune interessato.

Si rileva, poi, che la disciplina generale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241 del 1990 stabilisce che, per poter esercitare l'accesso, il richiedente deve far constatare la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. In sostanza, il richiedente deve essere titolare di una situazione sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*.

Al contrario, il d.lgs. n. 267 del 2000 art 10, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, laddove afferma il principio della pubblicità degli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare.

Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due normative e cioè se anche per il diritto di accesso ai documenti delle amministrazioni locali esercitato da residenti, l'amministrazione destinataria della richiesta possa utilizzare il "filtro" costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante oppure no.

L'applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: "Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va, infatti, osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal Capo V della l. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato Capo V penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvenivano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 T.U. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n. 5034, in tal senso anche Cons. Stato, Sez. V, sentenza 20 ottobre 2004, n. 6879).

D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel T.U.E.L., per l'estensione riconosciuta ai soggetti legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono, rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Si esprime, conclusivamente, parere favorevole all'accesso richiesto.

Al Ministero dello Sviluppo Economico
U.N.M.I.G. - Ufficio XVIII
Via Molise 2
00187 ROMA

OGGETTO: S.p.A.: domanda di accesso ai documenti amministrativi relativi alla concessione di stoccaggio “.....”: richiesta di parere.

Fatto

Codesto Ministero, con nota del 7 agosto scorso, ha riferito che la S.p.A. ha chiesto di accedere ai documenti amministrativi relativi al procedimento di selezione delle domande presentate per ottenere la concessione di stoccaggio di gas naturale del giacimento “.....”, concessione al cui conseguimento la Società aveva concorso e che si è conclusa con la selezione dei progetti presentati dalle concorrenti S.p.A. e dall’associazione di imprese e

Al riguardo l’Amministrazione fa presente che le imprese selezionate, alle quali era stata notificata la domanda d’accesso, hanno manifestato la propria opposizione, invocando la tutela della propria riservatezza e del proprio *know how*.

Ciò premesso l’Amministrazione chiede:

1) se la procedura in questione rientri tra le procedure concorsuali per le quali non vi sarebbero controinteressati in senso tecnico, come affermato dal TAR Lazio, Sezione III, 8 luglio 2008 n. 6450, con la conseguenza che non occorrerebbe effettuare la notifica prevista dall’art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184;

2) se la domanda d’accesso sia accoglibile, tenuto conto che un accesso indiscriminato consentirebbe ai concorrenti di impadronirsi delle conoscenze industriali delle imprese rivali.

Alla nota è allegata – tra l’altro – il provvedimento, senza data, con cui il Direttore dell’U.N.M.I.G.:

a) accoglie in parte analoghe domande d’accesso presentate da altre due imprese relativamente alle concessioni di stoccaggio per i giacimenti “.....”, “.....” e “.....”;

b) avverte i richiedenti che contro tale determinazione è ammesso ricorso al TAR competente.

Diritto

1. Premette la Commissione che l’Amministrazione ha chiesto il parere soltanto per il giacimento “.....”, mentre la domanda d’accesso della S.p.A. riguarda anche i giacimenti “.....” e “.....”. Si rimette quindi alla valutazione dell’Amministrazione la possibilità di utilizzare le presenti considerazioni anche per gli altri due giacimenti, che in base agli atti a disposizione sembrerebbero presentare una problematica del tutto analoga.

Con l’occasione si fa presente che, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il diniego d’accesso, espresso o tacito, il richiedente l’accesso, nel termine di trenta giorni, può presentare ricorso non soltanto al TAR ma anche, alternativamente, a questa Commissione.

2. Per quanto poi riguarda la necessità della notifica ai concorrenti controinteressati, intendendo per tali i concorrenti alla cui documentazione si chiede di accedere, si osserva preliminarmente che nel caso presente il problema in concreto non si pone, dal momento che l'U.N.M.I.G. ha comunque già effettuato tale notifica.

Per il futuro si ritiene, conformemente a quanto già affermato dalla citata giurisprudenza, che tale notifica non sia necessaria. Ed invero, i concorrenti selezionati, alla cui documentazione i concorrenti non selezionati chiedano di accedere, sono titolari di un controinteresse di mero fatto, non giuridicamente tutelato; ciò perché la volontaria partecipazione ad una selezione pubblica che ha per esclusivo oggetto la valutazione comparativa delle documentazioni presentate da ciascun concorrente, valutazione che l'autorità procedente ha il dovere di motivare e quindi di giustificare a tutti gli interessati, comporta implicitamente – di regola - la preventiva acquiescenza alla piena conoscibilità dei documenti amministrativi presentati, a meno che non si tratti di atti ex se sottratti all'accesso (atti che in tal caso, peraltro, l'autorità procedente deve considerare irrilevanti ai fini della sua decisione).

3. Nel merito si esprime il parere che, in via generale, gli atti richiesti siano accessibili.

In primo luogo, le asserite esigenze di tutela della propria riservatezza e del proprio *know how* sono state formulate dalla S.p.A. e dall'associazione di imprese e in termini del tutto generici e senza alcuno specifico riferimento a concrete situazioni che facciano quanto meno presumere l'esistenza di procedimenti industriali di carattere riservato. Al contrario da tutti i pareri tecnici si evince che si tratta di progetti sostanzialmente analoghi, che si differenziano essenzialmente per i volume degli investimenti e per la scelta del tipo (orizzontale o verticale) delle perforazioni e del loro numero. In una situazione del genere non emergono, allo stato, particolari esigenze di tutela della riservatezza.

In secondo luogo dalla documentazione trasmessa risulta che la selezione operata dall'Amministrazione è avvenuta non senza dubbi e perplessità sul piano tecnico. E' quindi quanto mai opportuno che l'operazione si svolga con la maggiore trasparenza possibile, al fine di dimostrare la piena correttezza della decisione adottata, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di oscurare, a richiesta dei concorrenti interessati ed indicandone i motivi, eventuali specifici dati personali la cui diffusione possa costituire per i titolari una concreta fonte di danno, a condizione – ovviamente – che tali dati non abbiano avuto alcun peso decisionale nel procedimento.

PQM

Nei sensi suindicati è il parere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Bar Stazione di & C.

contro

Amministrazione resistente: RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato

Fatto

Il sig., in qualità di proprietario dell'immobile catastalmente identificato al foglio n. 6 m. n. 67, concessionario del suolo demaniale catastalmente identificato al foglio 6, m. n. 77, con concessione di suolo demaniale n. 344/83, titolare dell'autorizzazione commerciale alla somministrazione di alimenti e bevande prot. n. 456 del 1986, ha chiesto alla RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, di potere accedere ai seguenti documenti:

1. richiesta inoltrata da s.n.c. di & C. per la locazione commerciale di una porzione del fabbricato principale nella stazione di
2. provvedimento di affidamento a s.n.c. di & C. in locazione commerciale della porzione di fabbricato di cui al punto n. 1;
3. contratto di locazione commerciale stipulato tra RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato e s.n.c. di & C.;
4. eventuali atti di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione all'interno della Stazione di o eventuali avvisi relativi all'appalto aggiudicato.

Specifica la ricorrente nell'istanza che i chiesti documenti sono preordinati alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La società ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando di non svolgere attività di pubblico interesse e, dunque, di non essere assimilabile ad una pubblica amministrazione.

Avverso il provvedimento di rigetto il Bar Stazione di & C. s.n.c., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare a RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Nel ricorso il legale rappresentante della ricorrente chiarisce la situazione di fatto sottostante alla richiesta di accesso. La ricorrente, quale titolare di un esercizio di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti nel Comune di, nei pressi della stazione ferroviaria, ritiene che l'apertura di un bar-ristorante all'interno della stazione ferroviaria da parte della s.n.c. possa determinare uno sviamento della propria clientela a favore del nuovo esercizio commerciale.

Pertanto, poiché la ricorrente ha appreso dalla legale rappresentante della società controinteressata l'esistenza dell'apertura dell'esercizio commerciale svolgente analoga attività, attraverso l'istanza intende, sostanzialmente, verificare la legittimità dell'operato della RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato.

Nel presente ricorso, poi, la ricorrente obietta che la Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, gestore unico dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ivi comprese la stazione, ha natura pubblicistica poiché essendo controllata da un

organismo pubblico, ossia il Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. è soggetta ad un'influenza pubblica dominante.

La ricorrente ritiene ancora che, in considerazione del carattere "demaniale" delle stazioni ferroviarie e della caratterizzazione pubblicistica degli atti con i quali ne dispone, i relativi documenti siano di interesse pubblico. A sostegno di tale assunto ricorda la giurisprudenza a tenore della quale "... i beni strettamente serventi all'esercizio ferroviario (il già c.d. demanio ferroviario), che continuavano ad essere nella piena disponibilità delle Ferrovie dello Stato per gli specifici e strumentali usi previsti dalla leggecostituiscono una proprietà speciale finalizzata all'esclusivo esercizio ferroviario, con tutte le cautele e le garanzie che tali finalità comportano" (C.d.S. sez. V 4 giugno 2003, n. 3074), nonché quella secondo la quale la trasformazione delle Ferrovie dello Stato in ente pubblico economico "hanno inciso soltanto sulla disciplina organizzativa della struttura affidataria del servizio, senza far venire meno il regime giuridico dei beni di sua proprietà che, quindi, resta quello tipico dei beni rientranti nel demanio accidentale, in cui va ricompreso il demanio ferroviario, cioè di quei beni destinati all'esercizio dell'attività ferroviaria" (C.d.S. sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6923).

La ricorrente ricorda, poi, che trattandosi di servizi di ristorazione, di cui all'allegato II B del d.lgs. n. 163 del 2006, la stazione appaltante avrebbe dovuto rispettare i principi di imparzialità e trasparenza (TAR Veneto, sez. I, 10 dicembre 2007, n. 3926). Inoltre, ai sensi dell'art. 27 del Codice degli appalti, l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, e forniture, in tutto o in parte esclusi dal Codice, deve essere preceduto da invio ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

Infine, la ricorrente afferma, sulla base della giurisprudenza la quale distingue tra contratto con il quale la P.A. concede la disponibilità dei locali e contratto di appalto per il servizio di ristorazione (TAR Toscana 29 dicembre 1982, n. 968), che la conduzione di un bar-ristorante all'interno di una stazione ferroviaria si configura come un servizio pubblico.

Diritto

Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato ritualmente notificato al controinteressato individuato in s.n.c. di & C.

Il ricorrente, sostanzialmente, chiede di potere accedere ai documenti della gara per l'affidamento del servizio di ristorazione all'interno dei locali della stazione ferroviaria di, nonché ai diversi documenti relativi alla concessione dei locali medesimi, ossia la richiesta inoltrata dal controinteressato per la locazione commerciale di una porzione del fabbricato principale nella stazione di, il provvedimento di affidamento ed il contratto in locazione commerciale.

Al riguardo la Commissione esprime l'avviso che la ricorrente sia titolare di un interesse diretto, concreto, attuale e collegato ai documenti attraverso i quali il servizio di ristorazione è stato attribuito alla s.n.c. di & C. La ricorrente, infatti, vanta un interesse a verificare se altri illegittimamente svolgano un'analogha attività di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, che le causa un danno sotto il profilo dello sviamento di clientela, e, dunque se siano state rispettate le regole sull'evidenza pubblica alle quali RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato si sarebbe dovuta attenere. Ciò anche al fine di potere,

eventualmente, concorrere alla procedura di aggiudicazione del servizio di bar-ristorazione.

Con riguardo ai documenti di cui ai punti n. 1, 2 e 3 su indicati, ossia i documenti relativi alla concessione dei locali della stazione ferroviaria di, si ritiene che i medesimi quali, pertinenze del demanio ferroviario, siano accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di

Fatto

Il sig., dopo avere ricevuto il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia n. 8030707-L, da parte della Questura di, ha chiesto di potere accedere ai documenti del relativo procedimento.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, il ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Questura di, l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Successivamente il ricorrente ha comunicato alla scrivente Commissione di avere esercitato l'accesso ai documenti su indicati.

Diritto

Con la nota dell'11 agosto, il ricorrente ha comunicato di avere potuto esercitare l'accesso ai chiesti documenti, determinando così la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di

Fatto

Il sig., direttore amministrativo contabile presso la Questura di, temporaneamente aggregato al Compartimento della Polizia Postale della Provincia di, il 20 giugno 2008, ha presentato alla Questura di istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. nota di trasmissione della Questura di – ufficio amministrativo contabile, del mese di dicembre 2007 relativa alla trasmissione del tabulato della liquidazione dell'indennità di missione effettuata alla Questura di fino al 30 novembre 2007, come indicato nelle note n. 401/UAC72008 del 10 giugno 2008 e n. 399/UAC/2008 dell' 11 giugno 2008;
2. nota della Prefettura di prot. n. 8612/C.G.F. del 4 giugno 2008, indicata nella nota della Questura di U.A.C. n. 399/UAC/2008 dell' 11 giugno 2008;
3. nota del 22 gennaio 2008 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – servizio T.E.P. e spese varie- divisione II , indicata nella nota della Questura di – ufficio amministrativo contabile n. 399/UAC/2008 dell'11 giugno 2008;
4. parere di competenza richiesto al Ministero dell'Interno riguardo alla liquidazione del rimborso delle spese di alloggio;
5. elaborato del 9 maggio 2008 delle ore 10.20.38 dell'inserimento della missione al C.E.N.A.P.S.;
6. comunicazione del C.E.N.A.P.S. dell'attivazione dell'inserimento della procedura missioni per l'anno 2008 a decorrere dal mese di aprile 2008 come indicato dalla Questura di – ufficio amministrativo contabile n. 399/UAC/2008 dell' 11 giugno 2008;
7. elenco delle strutture alberghiere convenzionate per le località di missione per il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno.

Precisa il ricorrente che i documenti riguardano la vicenda relativa alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute per l'alloggio dal 21 gennaio 2008 al 20 marzo 2008 per la missione presso la Questura di ed alla richiesta di interessi e rivalutazione monetaria per le spese sostenute per la missione presso la Questura di fino al 30 novembre 2007.

L'amministrazione, con provvedimento del 2 luglio 2008, ha differito l'accesso fino al conseguimento del parere da parte del Ministero dell'Interno in merito alla vicenda su esposta.

Avverso tale provvedimento il ricorrente, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Questura di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Infatti, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990 “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta”, non prevedendo la legge la sospensione dei termini indicati; pertanto, il provvedimento di differimento è configurabile come un diniego.

Del resto, non si può ritenere applicabile al presente ricorso neanche l'art. 2, comma 4 della legge n. 241 del 1990, di cui è nota la dubbia applicazione al procedimento sull'accesso, atteso che il medesimo prevede la sospensione dei termini del procedimento solo nel caso in cui leggi o regolamenti prevedano l'acquisizione di valutazioni tecniche, ovvero nel caso in cui debbano essere acquisite informazioni o certificazioni relative a fatti, stati, o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione, ipotesi non ricorrenti nel presente ricorso.

Si evidenzia, infine, che il ricorrente, quale parte del procedimento relativo al rimborso delle spese per le missioni effettuate presso la Questura di, sia titolare di un interesse ad avere copia dei documenti del procedimento stesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Questura di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Provincia di

Fatto

La sig.ra ha presentato istanza di accesso all'elenco completo del personale non di ruolo che ha prestato servizio, con la mansione di collaboratore scolastico (personale A.T.A.), dal 1 settembre 2007 fino alla data di presentazione dell'istanza, ossia 12 maggio 2008, presso l'I.P.S.S.A.R. di Specifica la ricorrente nel presente ricorso di non essere stata ritenuta idonea alla prova di selezione del personale per la medesima mansione su indicata per l'anno 2007 – 2008 e chiarisce nell'istanza di avere chiesto i documenti al fine di valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti.

L'amministrazione, dopo avere provveduto a notificare l'istanza ai controinteressati, ha rilasciato un "elenco collaboratori scolastici assunti dall'I.P.S.S.A.R. di, che risultano inseriti nella banca dati del C.P.I. di"

La ricorrente, ritenendo l'elenco incompleto, nel presente ricorso ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Provincia di, l'esibizione ed il rilascio del documento.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241/1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione provinciale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso le determinazioni della Provincia di sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig., rappresentato e difeso dall'avv.
contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Territorio di

Fatto

Il sig. ha presentato all'Agenzia del Territorio di istanza di accesso ai fascicoli riguardanti gli immobili censiti nel comune di, al Foglio 9, ex 15, part. nn. 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 126. Specifica il ricorrente nel presente ricorso di avere presentato l'istanza al fine di conoscere l'eventuale presenza di manufatti soprastanti i terreni di cui alle particelle indicate, l'epoca di costruzione e/o accatastamento degli stessi ed il professionista esecutore dell'accatastamento.

L'Agenzia del Territorio di, con nota del 17 luglio 2008, ha negato l'accesso ai documenti richiesti, specificando che, essendo gli immobili di cui alle particelle nn. 683, 685, 686 e 688 dei terreni, l'ufficio non detiene alcun fascicolo. L'amministrazione, a seguito dell'opposizione formulata dalla controinteressata proprietaria degli immobili, ha, poi, negato l'accesso ai fascicoli di cui agli immobili delle particelle nn. 682, 684, 687, 689 e 126.

Avverso tale nota il sig., tramite il legale rappresentante, il 26 luglio 2008, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione chiedendo di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego del 17 luglio 2008.

L'amministrazione, con nota del 19 agosto 2008, ha specificato che alcuni documenti, ed in particolare il fabbricato censito al foglio 15 mappale n. 788, sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 15, comma 2 lett. d) del provvedimento n. 47054 del 16 giugno 2007 dell'Agenzia delle Entrate, a tenore del quale "le planimetrie di immobili iscritti ovvero ascrivibili alle categorie A, B, C, qualora l'accesso non sia chiesto dal proprietario dell'immobile, dal titolare di altro diritto reale, o da persona da questi formalmente delegata".

Con riferimento agli altri documenti l'amministrazione ha precisato che, non avendo l'..... individuato nell'istanza l'interesse sottostante alla richiesta, ha ritenuto prevalente l'interesse alla riservatezza della controinteressata sig.ra

Comunica, infine, l'amministrazione che il ricorrente, in data 25 luglio, ha presentato ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 25, comma 5 della legge n. 241 del 1990.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, la legge n. 241 del 1990, così come modificata a seguito dell'entrata in vigore delle leggi n. 15 e n. 80 del 2005, stabilisce che nel caso in cui l'istante abbia esperito il rimedio amministrativo innanzi alla scrivente Commissione, il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale rimane sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della decisione della Commissione stessa, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio rifiuto sulla istanza di riesame; mentre la presentazione del ricorso

giurisdizionale, configurandosi quale “rimedio generale” esclude l’esperibilità del rimedio amministrativo.

Nel presente ricorso, il sig. ha presentato ricorso giurisdizionale contestualmente alla presentazione del presente ricorso gerarchico improprio; la scrivente Commissione esprime, pertanto, l’avviso che il presente ricorso sia inammissibile.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli avvocati di

Fatto

Il sig., genero della sig.ra, ha presentato, in data 14 maggio 2008, istanza di accesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di, avente ad oggetto i documenti del fascicolo formatosi a seguito dell'esposto avverso l'avv., presentato dall'odierno ricorrente.

L'amministrazione, con nota del 7 luglio 2008, ha negato l'accesso ai chiesti documenti a causa dell'assenza di una motivazione a supporto dell'istanza e, dunque, di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Avverso tale provvedimento il ricorrente, l'11 luglio 2008, ha proposto ricorso al Difensore Civico della Regione, il quale, con nota del 22 luglio 2008, ha dichiarato la propria incompetenza. Successivamente, il sig. ha provveduto ad inviare il citato ricorso alla scrivente Commissione.

Si evidenzia che la vicenda alla base del presente ricorso è stato oggetto di un esposto alla Guardia di Finanza di

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 12, comma 7, lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006, stabilisce che il ricorso sia inammissibile qualora presentato da soggetto non legittimato. L'odierno ricorso amministrativo è stato sottoscritto esclusivamente da, genero dell'istante, mancando della sottoscrizione o di apposita delega di titolare dell'interesse ad accedere ai documenti indicati in narrativa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: R.I.T.A. (Rappresentanza inquilini di T..... A.....)
contro

Amministrazione resistente: Fondazione E.N.P.A.M.

Fatto

Il presidente del Comitato rappresentanza inquilini di T..... A..... — RITA ha chiesto alla Fondazione E.N.P.A.M di potere accedere alle seguenti informazioni:

1. numero della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea — G.U.C.E. sulla quale è stato pubblicato il bando di gara aperta per l'aggiudicazione del mandato di *advisor* per il programma di dismissione immobiliare affidato alla S.r.l.
2. la data e la testata giornalistica dove è stato pubblicato l'avviso del bando;
3. la data e la testata giornalistica dove è stato pubblicato l'avviso dell'appalto aggiudicato;
4. il responsabile del procedimento.

Specifica il ricorrente che l'E.N.P.A.M. ha deliberato il mandato alla S.r.l. come *advisor* per un programma di dismissione immobiliare in corso e che l'edificio denominato situato nel Centro Direzionale di rientra nel citato programma di dismissione

Specifica il ricorrente che la normativa in tema di accesso si applica al resistente atteso che l'E.N.P.A.M, nonostante la trasformazione in fondazione, permane nell'elenco delle amministrazioni pubbliche dello Stato di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 311 del 2004, tabella 1, ed è menzionato nella circolare n. 1 dell'11 gennaio 2006 con la quale il Ministero dell' Economia ha elencato gli organismi di diritto pubblico. Ricorda infine, il ricorrente che il d.lgs. n. 163 del 2003 comprende tra gli organismi di diritto pubblico tutti gli enti previdenziali che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, quale la resistente.

Avverso il silenzio rigetto il presidente del Comitato rappresentanza inquilini di T..... A..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Fondazione E.N.P.A.M. l'esibizione ed il rilascio del documento.

Diritto

Il ricorrente ha chiesto di conoscere il numero della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea — G.U.C.E. sulla quale è stato pubblicato il bando di gara aperta per l'aggiudicazione del mandato di *advisor* per il programma di dismissione immobiliare; la data e la testata giornalistica dove è stato pubblicato l'avviso del bando; la data e la testata giornalistica dove è stato pubblicato l'avviso dell'appalto aggiudicato ed il responsabile del procedimento.

Al riguardo si osserva che l'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990, definisce “documento amministrativo” ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni e non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica

amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”, e il comma 4 del medesimo art. 22, stabilisce che “non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo”.

Dal combinato delle disposizioni citate si desume che le informazioni richieste, non rivestendo la forma di documento amministrativo, non ricadono nell’ambito di applicazione della legge generale sull’attività dei pubblici poteri e il diritto di accesso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola – S.N.A.L.S.,
Segreteria provinciale di

contro

Amministrazione resistente: I.I.S. “.....” e altri

Fatto

Il segretario provinciale del sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola – S.N.A.L.S.- segreteria provinciale di, al fine di verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha svolto un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009. Infatti, il D.M. 26 agosto 1992, allegato 1, art. 5, recante “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”, stabilisce che per assicurare corrette misure per l'evacuazione, in caso di emergenza, è fissato “il numero massimo di 26 persone per aula” (c.d. massimo affollamento).

Nell'ambito dello svolgimento di tale attività il ricorrente ha presentato istanza di accesso a I.I.S. “aaaa”, IC “bbbb”, IC “ccc”, IC “ddd”, SMS P.R. “eee”, avente ad oggetto il verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso ed il numero della popolazione scolastica specificata per ogni locale ed il certificato di prevenzione incendi.

L'IC “ccc”, con nota del 20 giugno, ha consentito l'accesso ai soli documenti dal medesimo detenuti, ossia i certificati prevenzione incendi relativi ai plessi di, e

L'IC “ddd”, con nota inviata alla scrivente Commissione il 19 agosto, ha comunicato di non essere in possesso dei chiesti documenti e di avere provveduto ad inviare la richiesta all'ufficio tecnico del comune di, quale amministrazione detentrica dei documenti.

Diritto

L'art. 2 dello statuto dello S.N.A.L.S., prevede che il sindacato ha l'obiettivo di “tutelare e sviluppare organicamente, attraverso la contrattazione, la pressione sui pubblici poteri e l'esercizio dello sciopero, le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche del lavoro scolastico”.

Pertanto, rientrando tra le finalità del sindacato la tutela delle condizioni professionali del lavoro scolastico, legittimamente il segretario provinciale di ha proposto le istanze di accesso su menzionate.

Tuttavia, si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 “il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione”. Le amministrazioni resistenti, dunque, sono tenute a rilasciare solo i documenti in proprio possesso e a trasmettere la richiesta all'amministrazione competente (art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita I.I. S. "aaaa", IC "bbbb", IC "cccc", IC "dddd", SMS P.R. "eeee", ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Appuntato scelto in congedo

contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri – SM – Nucleo
Relazioni con il pubblico

Fatto

L'Appuntato scelto in congedo, dopo essere stato rinvio dal Comando Regione al servizio sanitario nazionale, ha presentato al Comando Regione Carabinieri due istanze di accesso: la prima del 1 luglio 2008 è stata accolta dall'amministrazione con provvedimento del 4 luglio 2008; la seconda, del 19 maggio 2008, ha ad oggetto "copia delle normative eseguite che rendono lecita l'attuazione della procedura imputata nel particolare ai Capitoli 3, 4, 5, 6, 7 con preghiera di estrazione delle norme attinenti anche allo schedario Ufficio congedo della regione avente n. tel.".

L'amministrazione, con nota del 6 giugno 2008 ha rigettato l'istanza di accesso, ricordando al ricorrente che avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al TAR nel termine di trenta giorni, ovvero, nello stesso termine, può chiedere che la decisione sia riesaminata dalla Commissione per l'accesso.

L'app. sc., il 17 luglio 2008, ha erroneamente inviato la richiesta di riesame del provvedimento indicato al Comando Regione Carabinieri, il quale lo ha trasmesso per competenza alla scrivente Commissione il 12 agosto, pervenuto il 27 agosto.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il provvedimento del 6 giugno 2008 e che la richiesta di riesame, erroneamente inviata al Comando Regione Carabinieri, reca la data del 17 luglio successivo, pervenuta alla scrivente Commissione il 27 agosto, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Maresciallo Capo, c/o Reparto Investigazioni Scientifiche
Carabinieri – Sezione di Impronte e Fotografia

contro

Amministrazione resistente: Nucleo Relazioni con il Pubblico del Comando Regione
Carabinieri

Fatto

Il M.llo Ca., l'11 luglio 2008, ha presentato al Nucleo Relazioni con il Pubblico del Comando Regione Carabinieri istanza di accesso a tutti i documenti relativi alla domanda di licenza ordinaria del 21 giugno 2008, ivi inclusa la domanda stessa ed ogni altro atto collegato e/o originato con la domanda. Chiarisce il M.llo Ca., nel presente ricorso, di avere assunto la posizione di persona danneggiata dal reato nel procedimento riguardante la presunta distruzione del documento indicato ad opera del proprio superiore gerarchico.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il ricorrente aveva presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990.

Successivamente l'amministrazione, con nota del 4 settembre, ha comunicato di non essere in possesso della domanda di licenza perché distrutta in attesa della presentazione della nuova domanda, ha consentito l'accesso ai documenti custoditi nella pratica n. 153 di protocollo ordinario dell'anno 2008, classificati con i numeri: 2, 4 e 4.1, 6, 7, 8, 9, mentre sono stati esclusi i documenti contenuti nella medesima pratica n. 153 di protocollo ordinario dell'anno 2008, classificati con i numeri: 1, 3, 5 e 10, ossia quei documenti che attengono alla "valutazione della vicenda relativa alla convocazione e ai colloqui intercorsi tra il ricorrente e il comandante della sezione di Impronte e Fotografia a far data dal 4 luglio 2008", trattandosi di documenti oggetto di valutazione da parte del Superiore Comando di Corpo.

Avverso il provvedimento di rigetto, il M.llo Ca. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Regione Carabinieri, l'esibizione ed il rilascio del documento.

Il Comando Regione Carabinieri, ha chiarito a questa Commissione le ragioni per le quali si è formato il silenzio rigetto sull'istanza dell'11 luglio, ed ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere atteso che il ricorrente ha avuto accesso, sia pure parziale, ai chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso avverso il silenzio rigetto è da ritenere assorbito in quello presentato avverso il provvedimento di rigetto del 4 settembre.

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti relativi alla domanda di licenza ordinaria del 21 giugno 2008 per potersi difendere nel procedimento penale nel quale ha assunto la posizione di persona danneggiata. Al riguardo si rileva che l'art. 22 della legge n. 241/1990, stabilisce che l'istante debba essere titolare di un interesse

diretto, concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato".

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Regione Carabinieri a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.

contro

Amministrazione resistente: Dirigente scolastico del Liceo classico statale
“.....” di

Fatto

Con istanza del 25 agosto 2008, il prof. che aveva svolto le funzioni di insegnante presso l'istituto “.....” di nell'anno scolastico 2004/2005, ha chiesto al dirigente di tale istituto “di accedere all'intera documentazione relativa alla richiesta indirizzata al dirigente scolastico e sottoscritta da alcuni genitori dell'allora classe I[^] C del liceo classico, in data 25 agosto 2005”.

Con nota del 14 settembre 2007, detto dirigente ha inviato al prof., “in evasione della sua richiesta”, fotocopia della lettera scritta dai genitori della classe I[^] C del liceo classico, datata 25 agosto 2005.

Con atto del 2 ottobre 2007 il prof. ha proposto ricorso alla scrivente Commissione deducendo che, avendo egli richiesto l'accesso alla “intera documentazione”, la richiesta stessa non poteva considerarsi esaustiva con l'avvenuto avvio di copia della menzionata lettera ciò perché non tutte le firme apposte erano leggibili, e, pertanto, avrebbe dovuto essergli inviata copia dei documenti scolastici sui quali erano state depositate le firme dei genitori, al fine di potere individuare i genitori che avevano sottoscritto la lettera in esame.

Questa Commissione, con provvedimento, dell'8 novembre 2007 ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Il prof. ha reiterato l'istanza di accesso, estendendola a “tutti i documentidai quali risultasse possibile leggere l'esatto nominativo di tutti i genitori firmatari della lettera...” e, poi, ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato sull'istanza.

Questa Commissione con provvedimento del 7 aprile 2008, al fine della notifica del ricorso ai controinteressati, ha invitato l'amministrazione a comunicare i nominativi e gli indirizzi dei genitori non identificati.

Con nota erroneamente datata 19 giugno 2008 il menzionato dirigente ha notificato il ricorso del prof. a tutti i genitori della classe, e, quindi, non solo a quelli di numero minore, che avevano sottoscritto la lettera, ed ha comunicato allo i nominativi e gli indirizzi dei genitori.

Con memoria del 28 maggio 2008 il prof. ha insistito nella sua richiesta.

Questa Commissione, nella seduta del 10 giugno 2008, ha interrotto il termine per la decisione, ed ha invitato il dirigente scolastico a fornire chiarimenti in ordine alla data in cui è stata effettuata la comunicazione ai genitori della classe, a comunicare se qualcuno dei genitori abbia presentato opposizione e se sia scaduto il termine per la presentazione dell'opposizione da parte dei controinteressati. Infatti poiché la nota con la quale il dirigente scolastico ha notificato il ricorso del prof. ai genitori reca una data errata, la Commissione ha chiesto di conoscere le informazioni su indicate.

Successivamente il prof. ha presentato istanza di accesso al menzionato dirigente scolastico avente ad oggetto “la lettera in questione” citata nella nota erroneamente recante la data del 19 giugno 2008 prot. 283/08 prot/ris.

Avverso il silenzio rigetto il prof. ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al dirigente scolastico del Liceo classico statale “.....”, l’esibizione ed il rilascio del documento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il documento richiesto, ossia la “copia della lettera in questione” è menzionata nella lettera del prot. 283/08 prot/ris, pertanto è accessibile ai sensi dell’art. 7, comma 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 a tenore del quale “l’accoglimento della richiesta a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento”.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, invita, ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il dirigente scolastico del Liceo classico statale “.....” a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Istituto tecnico industriale “.....”, di

Fatto

Il sig. ha chiesto, per l'esercizio della propria funzione di docente, al Dirigente scolastico dell' Istituto tecnico industriale “.....” di potere accedere al verbale della riunione del collegio dei docenti del 20 maggio 2008.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, il ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all' Istituto tecnico industriale “.....”, l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Specifica il nel presente ricorso di essere membro della RSU e di essere componente di diritto del collegio docenti.

L'amministrazione ha comunicato di non avere potuto evadere la richiesta perché presso gli uffici competenti non è stata rinvenuta alcuna richiesta di rilascio di copie.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati all'ostensione dei documenti nei componenti del collegio dei docenti.

Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica agli stessi secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*).

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ferma restando la possibilità di riproporre il gravame una volta rispettato il disposto del citato articolo 12.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro - Direzione Provinciale del Lavoro di

Fatto

Il signor, legale rappresentante della società S.r.l., dopo essere stato destinatario di un accertamento da parte della Direzione Provinciale del Lavoro – sede di, con conseguente contestazione di illeciti amministrativi, ha richiesto a questa stessa amministrazione “di potere acquisire copia integrale della documentazione di indagine degli Ispettori del competente Ministero, nonché delle segnalazioni ed indagini dei Carabinieri di del 13.03.2008”, per procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, con nota del 16 giugno 2008, ha negato l'accesso, opponendo il proprio regolamento, D.M. n. 757/1994 (Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241), ed in particolare il disposto degli articoli 2 e 3, lettere b) e c).

Pertanto, in data 24 luglio 2008, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego dell'amministrazione.

Successivamente, in data 27 agosto 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria difensiva, nella quale ha ribadito il proprio diniego.

Diritto

La Commissione, esaminata la memoria difensiva dell'amministrazione resistente, considera il ricorso in esame non fondato per i motivi che seguono.

Dall'esame della giurisprudenza consolidata sul tema (che ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della documentazione, acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata, cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 27.1.1999, n. 65 e 19.11.1996, n. 1604), nonché da ultimo della sentenza n. 1842/2008 del Consiglio di Stato, sezione VI, emerge infatti, in particolare nel caso di specie, la necessaria e primaria tutela della riservatezza dei lavoratori coinvolti nell'ispezione, garantendo la loro estraneità da possibili azioni pregiudizievoli, recriminatorie e/o di pressione.

Secondo il Consiglio di Stato “le disposizioni in materia di diritto di accesso, infatti, mirano a coniugare la ratio dell'istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell'Amministrazione – come enunciato dall'art. 22 della citata legge n. 241/90 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti, fra cui – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili”...che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 cit., comma 1, lettera c); il successivo articolo 24 della medesima legge, che

disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all'accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – quelli relativi a “documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono”.

Ebbene, in via attuativa, il D.M. 4.11.1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso) inserisce fra tali categorie – all'art. 2, lettere b) e c) – “i documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del Lavoro”, nonché “i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie, o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.

Per le ragioni esposte, in conclusione, la Commissione ritiene che il ricorso non debba essere accolto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro

Fatto

Il signor, partecipante ad un concorso pubblico bandito dal Ministero del Lavoro, e risultato non idoneo alle prove scritte, asserendo una lesione dei propri diritti – e la conseguente necessità di tutela giurisdizionale degli stessi - in data 7 giugno 2008, ha richiesto a questa stessa amministrazione di esercitare il diritto di accesso ai propri elaborati ed ai processi verbali dei criteri di valutazione delle prove scritte e della correzione dei propri elaborati.

L'amministrazione resistente, con nota del 10 luglio 2008, ha accolto parzialmente la suddetta istanza, differendo l'accesso per questi ultimi documenti al momento della chiusura delle operazioni concorsuali.

Pertanto, il signor, in data 28 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale provvedimento di differimento.

In data 12 settembre 2008, l'amministrazione resistente ha inviato alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito al propria decisione di differimento in merito al richiesto

Diritto

La Commissione ritiene legittimo il differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione resistente in merito alla documentazione richiesta, che dovrà essere consegnata all'istante nel momento della chiusura delle operazioni concorsuali, ed il ricorso presentato contro il differimento stesso privo di fondamento, conformemente al disposto dell'articolo 9, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, secondo cui "il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INAIL – sede di

Fatto

La signora, in servizio presso l'INAIL – sede di, con istanza dell'8 maggio 2008, ed una successiva integrazione alla stessa datata 19 maggio 2008, ha presentato a questa stessa amministrazione una richiesta di accesso volta ad avere la visione di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, per verificarne la corretta tenuta, nonché l'eventuale esistenza di atti di cui non fosse consentito l'inserimento.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, nei termini di legge, la signora, in data 24 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale tacito diniego.

In data 11 agosto 2008, è pervenuta alla Commissione una comunicazione da parte dell'Inail, nella quale l'odierna ricorrente dichiarava e sottoscriveva di avere preso visione dei documenti richiesti.

Tuttavia, la signora, in data 8 settembre 2008, ha trasmesso alla Commissione un'ulteriore nota, nella quale ha specificato che, in realtà, durante l'accesso effettuato l'8 agosto scorso non le sono stati fatti visionare molti documenti relativi al suo fascicolo personale e, pertanto, ha rinnovato quanto richiesto nel ricorso presentato.

Successivamente, in data 15 settembre 2008, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si fa presente di avere concesso l'accesso alla signora relativamente alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale del

Fatto

Il signor, in servizio presso l'Istituto Itis di, asserendo una lesione dei propri diritti derivante dal contenuto di una relazione ispettiva del 13 settembre 2007, ordinata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del, in data 30 maggio 2008, ha richiesto a quest'ultimo di conoscere, in riferimento alla suddetta relazione, "riguardo ai danni erariali accertati, quali conseguenti azioni amministrative ha messo in essere la Direzione Generale".

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, nei termini di legge, il signor, il 30 luglio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso presentato rileva la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nonché il collegamento tra tale situazione giuridica e gli eventuali documenti oggetto della domanda.

Tuttavia, nel caso di specie non si individuano dei documenti precisi in merito ai quali si vuole esercitare il diritto di accesso, ma si formula una richiesta di mere informazioni, con una assoluta genericità della richiesta di accesso nell'indicazione della documentazione amministrativa richiesta da parte del ricorrente. Richiesta incompatibile, altresì, con il disposto dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/06, secondo cui "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Si rileva, infine, anche il contrasto con il disposto degli articoli 5 e 6 del dPR n. 184/2006, che prevedono espressamente - anche in tema di accesso formale agli atti amministrativi - che "il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione".

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Liceo Classico “.....” – Roma

Fatto

La signorina, neodiplomata, asserendo una lesione dei propri diritti – e la conseguente necessaria tutela giurisdizionale degli stessi - derivante da una disparità di trattamento rispetto ad altre studentesse sue colleghe all'esame di maturità, in data 12 luglio 2008, ha richiesto al dirigente scolastico competente del Liceo Classico “.....” di Roma di potere accedere ai verbali della Commissione d'esame, al fine di conoscere i criteri valutativi stabiliti e adottati per l'attribuzione motivata di massimo 5 punti di bonus nei suoi confronti, ed in particolare, di conoscere, relativamente alla sottoscritta e a tre colleghe, i voti di ammissione all'esame rispetto a tutte le materie (scrutinio finale), i voti conseguiti nelle tre prove scritte e nella prova orale, i punti di bonus assegnati e la connessa adeguata motivazione.

L'odierna ricorrente ha, inoltre, richiesto di conoscere come è stato valutato il credito formativo per la sua frequenza al VII anno di pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica di S. Cecilia di Roma.

Con nota del 25 luglio 2008, il dirigente scolastico, investito della suddetta istanza di accesso, l'ha respinta per motivi di privacy, relativamente alle informazioni documentali concernenti le altre studentesse, candidate diverse dall'interessata signorina

Pertanto, quest'ultima, in data 31 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale provvedimento di diniego.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento
Secondario (SSIS)

Fatto

Il signor, avendo sostenuto e non superato l'esame di abilitazione all'insegnamento presso la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS), in data 10 giugno 2008, ha chiesto agli uffici competenti della medesima amministrazione di potere avere accesso alla documentazione concernente la prova scritta sostenuta, i verbali relativi alla valutazione degli esami sostenuti ed il documento contenente i risultati finali da lui sottoscritto in data 28 maggio 2008.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, nei termini di legge, il signor, il 4 agosto 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

Diritto

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di un accesso endoprocedimentale ed essendo egli stesso parte del procedimento rispetto al quale ha chiesto di esercitare il diritto di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di

Fatto

Il signor, assistente della Polizia di Stato in forza presso la Questura di, in data 2 luglio 2008, ha richiesto a questa stessa amministrazione l'accesso, mediante estrazione di copia, ai documenti di seguito indicati:

- programmazione settimanale dal 9 giugno al 15 giugno 2008;
- ordine di servizio del 10 giugno 2008;
- domanda di congedo ordinario dal 5 giugno all'11 giugno 2008, formulata dallo stesso istante;
- brogliaccio di servizio iniziato in dotazione al Corpo di Guardia della Questura;
- relazione di servizio del 21 giugno 2008, redatta dal Medico della Polizia, per la visita fiscale dello stesso istante.

La Questura di, con nota del 14 luglio 2008, ha rigettato la suddetta istanza di accesso, poiché priva di motivazione, così come richiesto dalla normativa in materia.

Pertanto, il signor, in data 4 agosto 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale diniego.

In data 7 agosto 2008, l'amministrazione interessata ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il proprio diniego alla suddetta istanza, anche in base al disposto del D.M. n. 415/94 (Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che disciplina l'accesso per la tipologia di atti richiesti dall'odierno ricorrente.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame, è infatti senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005.

L'istante ha, infatti, richiesto atti che lo riguardano direttamente o che, in ogni caso, sono ricollegabili alla sua attività di assistente della Polizia di Stato presso la Questura di

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di

accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V, nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

In merito al richiamo al disposto del D.M. n. 415/94 (Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che disciplina l'accesso per la tipologia di atti richiesti dall'odierno ricorrente, si osserva che le categorie di atti richiesti, per lo più di diretto interesse del ricorrente (domanda di congedo ordinario dal 5 giugno all'11 giugno 2008, formulata dallo stesso istante; relazione di servizio del 21 giugno 2008, redatta dal Medico della Polizia, per la visita fiscale dello stesso istante.) non sono riconducibili alle fattispecie delineate nel regolamento stesso.

In ogni caso, con riferimento al caso di specie, si riporta la recente giurisprudenza del T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 01 aprile 2008, n. 2746, secondo cui l'individuazione degli atti sottratti all'accesso (demandata alle singole Amministrazioni) a fronte di motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, alle relazioni internazionali, alla politica monetaria e valutaria, all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla prevenzione e alla repressione della criminalità, nonché alla riservatezza dei terzi, persone o gruppi, consente alle stesse solo la mera individuazione tipologica dei relativi atti ed esclude qualsivoglia iniziativa che possa alterare tali criteri delimitativi. A tanto consegue che, a fronte della richiesta di conoscenza di documenti riconducibili ad una delle categorie degli atti predetti, resta preclusa all'Amministrazione, ed in sede giurisdizionale al giudice, qualsivoglia valutazione discrezionale della pericolosità in concreto dell'ostensione di quegli atti, essendo già stata la stessa definita in astratto, con forza normativa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture

Fatto

Il Dott., in data 9 giugno 2008, ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture copia dei contratti di lavoro ad oggi stipulati, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, a seguito della conclusione della procedura concorsuale, bandita dalla medesima amministrazione, alla quale aveva partecipato collocandosi al settimo posto della graduatoria di merito. Il ricorrente ha richiesto anche copia del decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, con i relativi estremi di registrazione, e del decreto di ripartizione dei fondi assegnati per la procedura concorsuale in questione.

A fondamento dell'istanza di accesso l'odierno ricorrente ha asserito un presunto danno dei suoi interessi derivante dallo scorrimento della suddetta graduatoria, benché non ancora pubblicata, e la conseguente necessaria tutela giurisdizionale degli stessi.

L'amministrazione resistente, con nota del 27 giugno 2008, ha negato l'accesso, evidenziando che i documenti richiesti (decreto di approvazione della graduatoria, contratti individuali di lavoro, decreto di ripartizione dei fondi) sono attualmente in corso di perfezionamento ed invitando il ricorrente a riproporre l'istanza di accesso nel momento in cui tali atti verranno finalizzati con l'apposizione del visto da parte dell'organo competente.

Pertanto, il Dott., in data 4 agosto 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale provvedimento.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

La Dott.ssa, partecipante al concorso per 200 posti di Notaio, indetto con d.D.G. del 2004, e risultata non idonea ai fini dell'ammissione alle prove orali, asserendo una lesione dei propri diritti – e la conseguente necessità di tutela giurisdizionale degli stessi - derivante da una disparità di trattamento rispetto ad altra partecipante di un precedente concorso, in data 30 maggio 2008, ha richiesto al Ministero della Giustizia l'accesso alle note della Direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani del 24 ottobre 2005 e del 5 luglio 2006 ed alla relazione della Commissione del concorso, al quale ha preso parte, depositata il 18 gennaio 2008.

L'amministrazione resistente ha concesso l'accesso, con nota dell'8 luglio 2008, relativamente a quest'ultimo documento, negandolo invece per le note della Direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani.

Pertanto, la Dott.ssa, in data 7 agosto 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale provvedimento di diniego.

Diritto

La Commissione ritiene fondato il ricorso presentato dalla Dott.ssa, poiché - conformemente a sue precedenti pronunce, nonché alla giurisprudenza maggioritaria, e al disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 - la stessa fonda la propria istanza sulla necessità della tutela dei propri diritti, richiedendo della documentazione (note della Direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani) relativa ad altro concorso, al quale non ha preso parte, ma comunque attinente alla propria procedura concorsuale.

Detti documenti, infatti, contengono istruzioni di massima al concorso, che da un esame da parte dell'odierna ricorrente potrebbero risultare contenenti vizi di contraddittorietà rispetto alla procedura concorsuale alla quale questa ha preso parte, rivelando così eventuali profili di disparità di trattamento rispetto ad altri partecipanti di un precedente concorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

L'avv., giudice di pace presso la sede distaccata di dell'ufficio del Giudice di Pace di Roma, in data 23 giugno 2008, ha richiesto al Ministero della Giustizia di avere copia del progetto finale predisposto da questa stessa amministrazione inerente alla individuazione e alla qualificazione della sede distaccata in

L'amministrazione resistente, con nota del 8 luglio 2008, ha respinto la suddetta istanza, ritenendola priva di un interesse diretto legittimante.

Pertanto, l'avv., in data 11 agosto 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale provvedimento di diniego.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame, infatti, sussiste un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, per conoscere l'ambito territoriale delle proprie competenze e quindi per poter svolgere correttamente il proprio operato di Giudice di pace.

Infatti, la giurisprudenza consolidata di questa Commissione e del giudice amministrativo ritiene che "ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V, n. 2779 del 9 marzo 2004 nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, v. Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Circolo Canottieri – Sporting Club

contro

Amministrazione resistente: Capitaneria di Porto di – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fatto

Il Presidente del Circolo Canottieri – Sporting Club, in data 10 giugno 2008, ha chiesto alla Capitaneria di Porto di di potere avere accesso al fascicolo di atti venutosi a creare successivamente all'ispezione effettuata nei locali del circolo da parte di due militari inviati dalla stessa amministrazione.

Con provvedimento del 14 luglio 2008, quest'ultima ha negato il diritto di accesso richiesto asserendo la mancanza – a seguito del sopralluogo effettuato – di qualsiasi attività di natura gestionale/amministrativa.

Pertanto, in data 12 agosto 2008, il Presidente del Circolo ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego dell'ente resistente.

In data 8 settembre 2008, l'amministrazione resistente ha inviato alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito la propria decisione di diniego in merito alla richiesta formulata dall'odierno ricorrente, volta all'accesso a documentazione coperta da segreto istruttorio.

Diritto

La Commissione ritiene di non dovere accogliere il presente ricorso, poiché – anche dall'esame della memoria presentata dall'amministrazione resistente – è emerso che gli atti richiesti sono oggetto di segreto istruttorio, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., in seguito all'attività di polizia giudiziaria svolta dai militari inviati dalla Capitaneria di Porto di

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Società S.r.l.

Fatto

Il consigliere, nell'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla carica ricoperta, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego della Società S.r.l. sulla sua istanza di accesso volta ad ottenere alcune informazioni in merito alla stessa società.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si evidenzia che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni della Società S.r.l., partecipata interamente dal comune di, non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico o, in subordine, il Tribunale Amministrativo Regionale.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Polizia Stradale di

Fatto

Il signor ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego della Polizia Stradale di del 20 giugno 2008 alla sua istanza di accesso del 4 giugno 2008, volta ad ottenere copia della documentazione inerente ad una pratica aperta nei suoi confronti a seguito di un accertamento con autovelox, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 21 agosto 2008, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso”, così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Automobil Club d'Italia

Fatto

Il signor ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il parziale differimento dell'Automobil Club d'Italia su parte della sua istanza di accesso del 10 luglio 2008, volta ad ottenere copia della documentazione concernente una prova concorsuale alla quale aveva preso parte, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

Diritto

In via preliminare, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 241/1990, un interesse dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale.

Sotto tale profilo, si consideri la giurisprudenza del T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui "l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito".

Entrando nel merito del ricorso in esame, questa Commissione ha ribadito, in numerose sue pronunce, il soddisfacimento del diritto di accesso del partecipante ad un concorso, poiché lo stesso vanta un interesse qualificato alla conoscenza degli atti della procedura: secondo il T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 22 dicembre 2006, n. 2528, infatti, "i candidati di una procedura concorsuale o paraconcorsuale devono ritenersi titolari del diritto di accesso ai relativi atti (compresi gli elaborati delle prove, i titoli esibiti dagli altri candidati ed i verbali della Commissione) in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato - da quelli della generalità degli appartenenti alla comunità - in funzione della tutela di una posizione, quella di partecipante alla procedura in argomento, che sicuramente ha rilevanza giuridica".

Il signor, inoltre, fonda il proprio ricorso sull'esigenza della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, così come novellata, le cui disposizioni sono state fatte proprie, oltre che da questa Commissione, anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007).

La giurisprudenza maggioritaria, infatti, in merito ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi

giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R., in particolare, ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Pertanto, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste nel caso di specie, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico riconoscimento del suo diritto quale partecipante alla procedura concorsuale di cui si discute, anche per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

Tuttavia, per la documentazione per la quale l'amministrazione ha disposto il differimento dell'esercizio del diritto di accesso, la Commissione ritiene che questa dovrà essere consegnata all'istante nel momento della chiusura delle operazioni concorsuali da parte dell'amministrazione ed il ricorso presentato contro il differimento stesso privo di fondamento.

PQM

La Commissione per i documenti per i quali è stato negato l'accesso accoglie il ricorso, e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte; per la documentazione il cui accesso è stato differito, la Commissione respinge l'accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Il signor ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego del Comune di sulla sua istanza di accesso del 9 luglio 2008, volta ad ottenere copia della documentazione inerente l'attribuzione di incarichi ad alcuni professionisti per la formazione del Piano strutturale comunale e della relativa relazione geomorfologica, asserendo un danno a proprio carico derivante da detta assegnazione.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni Comune di non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale di

Fatto

Il signor, in data 23 luglio 2008, ha chiesto al dirigente competente per l'Ufficio Scolastico Regionale di di avere copia di diverse note relative anche a terze persone per tutelare l'asserita lesione dei propri diritti conseguente alla mancata assegnazione di un incarico.

Non avendo avuto alcun riscontro alla suddetta istanza, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, perchè gli venga riconosciuto il diritto di accesso su quanto richiesto.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale di

Fatto

L'amministrazione resistente ha disposto nell'anno 2006 l'assegnazione di incarichi di docenza da espletare nelle istituzioni scolastiche e destinati alla formazione dei docenti appena assunti nel corso del 2005. Il dott. (assegnatario di un solo incarico di docenza), sostiene esservi stata un'attribuzione di incarichi poco trasparente e incline a preferire alcune unità di personale e scapito di altre. Per tale motivo, in data 26 maggio 2008, ha presentato richiesta di accesso all'elenco nominativo degli "esperti incaricati di espletare ore di docenza per l'anno scolastico 2004/2005" senza ricevere risposta nei trenta giorni successivi. Contro tale diniego tacito il dott. ha presentato ricorso in data 24 luglio u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal ricorrente (che ha effettuato una sola notifica ad un presunto controinteressato, il dott.) all'ostensione in capo a coloro che figurano nell'elenco dei soggetti cui l'amministrazione ha affidati incarichi di docenza e ai quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dal dott.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri - Corte costituzionale

Fatto

Il Sig., in servizio presso il Comando dei Carabinieri - Corte costituzionale, riferisce di una serie di vicende verificatesi in occasione dello svolgimento del proprio servizio, che lo hanno portato a formulare richiesta di accesso all'amministrazione resistente sia al proprio fascicolo personale che a quello del Luogotenente (comandante del nucleo e gerarchicamente sovraordinato all'odierno ricorrente).

L'amministrazione concedeva l'accesso ai documenti relativi al (con provvedimenti del 9 gennaio e 6 febbraio 2008), negandolo con riferimento ai documenti relativi al Contro tale diniego, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 febbraio u.s.

Nella seduta del 12 marzo u.s. la Commissione, rilevato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al, in quanto controinteressato individuabile al momento della proposizione del ricorso, dichiarava l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*). Contro tale decisione il ha presentato nuovo ricorso pervenuto in data 13 maggio 2008, chiedendo un riesame della decisione stessa. Nella seduta del 10 giugno la scrivente rilevava di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 12 marzo 2008 al di fuori dei casi di revocazione. Al riguardo la scrivente osservava che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Successivamente il sig., in data 21 luglio u.s., ha presentato nuova istanza di accesso all'amministrazione chiedendo i documenti relativi sia al controinteressato che agli altri militari che hanno beneficiato della proroga e per i quali non è stato disposto il trasferimento ad altro reparto come invece accaduto nei confronti dell'odierno ricorrente. In data 29 luglio l'amministrazione negava l'accesso con provvedimento meramente confermativo dei precedenti dinieghi. Contro tale ultima determinazione il sig. in data 31 luglio 2008 ha proposto nuovo gravame dinanzi alla scrivente, contestando la pronuncia del 10 giugno di inammissibilità e insistendo per l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione conferma la pronuncia di inammissibilità nei confronti dell'istanza tesa a conoscere i documenti relativi al sig. e del relativo provvedimento dell'amministrazione del 29 luglio, trattandosi di atto meramente confermativo del precedente diniego, come sostenuto anche da parte resistente con memoria del 6 agosto u.s..

In merito ai documenti relativi alle proroghe disposte dal Comando dell'Arma dei carabinieri nei confronti di altri militari, la Commissione osserva che trattasi di nuova domanda di accesso formulata dall'odierno ricorrente e sulla quale l'amministrazione non si è pronunciata nel provvedimento oggi impugnato. Peraltro, rispetto a tali documenti, la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei militari nei cui confronti la proroga del trasferimento è stata concessa e ai quali il presente gravame va notificato.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile con riferimento ai documenti relativi al Luogotenente

Con riguardo ai documenti relativi agli altri militari, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal brigadiere ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.ssa

contro

Amministrazione resistente : Dirigente Scolastico dell'I.T.I.S. "....." di
.....

Fatto

La prof.ssa, docente a tempo indeterminato presso l'I.T.I.S. "....." di, alla quale era stata inviata contestazione per doglianze sui suoi obblighi professionali, mosse dagli studenti nell'assemblea del 15-12-2007, con istanza del 22-2-2008, al fine di tutelare i suoi diritti nelle competenti sedi, ha chiesto al Dirigente di detto Istituto copia della richiesta di assemblea, del verbale della stessa e del documento inviato ad esso Dirigente.

Con nota del 15-3-2008 il Dirigente ha rinviato l'accesso alla conclusione del procedimento, e ciò "a tutela dei soggetti minori che hanno rappresentato le doglianze".

Con atto dell'11-4-2008, pervenuto il 17-4-2008, la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione. Nella seduta del 9 maggio 2008 la scrivente Commissione, rilevata la presenza di controinteressati individuabili soltanto dal Dirigente, nelle persone dei genitori dei minori che hanno richiesto l'assemblea e partecipato alla stessa, ha disposto che tale Dirigente provvedesse:

1) a dare comunicazione della richiesta di accesso a detti controinteressati, avvertendoli che entro dieci giorni da tale comunicazione potranno presentare motivata opposizione alla domanda di accesso;

2) ad inviare a questa Commissione copia di eventuali opposizioni oppure a comunicare la mancanza di opposizioni.

In data 23 luglio u.s. l'amministrazione ha dimostrato di aver assolto l'incombente, allegando gli atti di opposizione all'accesso dei controinteressati.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo occorre osservare che la motivata opposizione dei controinteressati non costituisce, di per sé, motivo sufficiente a fondare un provvedimento di diniego o di differimento come nel caso in esame. Peraltro, le circostanze addotte dai controinteressati stessi nell'atto di opposizione (timore di subire "ritorsioni" da parte della ricorrente nel corso dell'anno scolastico successivo), non attengono al bilanciamento di interessi che rappresenta la *ratio* della comunicazione ai terzi controinteressati. Al riguardo la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego o un differimento fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà del controinteressato.

Nel caso di specie il suddetto bilanciamento deve essere risolto a favore dell'accidente, atteso che i dati contenuti nei documenti oggetto dell'istanza sembrerebbero essere dati comuni e quindi recessivi rispetto all'esercizio del diritto di cui agli articoli 22 e ss. della l. n. 241/90. per questi motivi si ritiene che l'accesso debba essere consentito.

Sull'accessibilità degli autori di denunce, segnalazioni o esposti si riporta per la sua chiarezza una decisione del giudice amministrativo di secondo grado giusta la quale: "Nell'ordinamento delineato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto di diritti deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza - foss'anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggono al controllo dell'autorità giudiziaria -, atteso che, per un verso, la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo alla legalità repubblicana e, per altro verso, l'eccessiva tempestività dell'accesso può tutt'al più giustificare un breve differimento se ciò è opportuno per gli sviluppi dell'istruttoria" (Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 1998, n. 823; negli stessi termini, più recentemente, Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601).

Per questi motivi si ritiene che l'accesso debba essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture- Direzione generale del personale- Ufficio concorsi

Fatto

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 4 posti di dirigente. In base alla graduatoria di merito stilata all'esito della procedura concorsuale l'ing. figurava al sesto posto. Riferisce altresì di aver appreso "informalmente" delle assunzioni disposte dall'amministrazione, ancor prima della pubblicazione della graduatoria, nei confronti dei candidati vincitori della procedura concorsuale.

Risulta inoltre al ricorrente che l'amministrazione avrebbe stipulato un numero di contratti superiore a quello dei posti messi a concorso, avvalendosi della facoltà di scorrimento della graduatoria di merito. Pertanto con istanza di accesso ricevuta dalla parte resistente lo scorso 16 giugno, l'ing. chiedeva copia dei contratti di lavoro stipulati dal Ministero successivamente alla procedura concorsuale di cui sopra e di tutti "gli atti e i provvedimenti con i quali il Ministero si è determinato alle assunzioni concretizzatesi con la stipula dei suddetti contratti di lavoro".

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 12 agosto l'ing. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo".

Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente non è controvertibile, trattandosi di documenti relativi al concorso al quale lo stesso ha preso parte, collocandosi a ridosso delle posizioni utili per l'assunzione.

Gli atti richiesti con l'istanza del giugno scorso, invero, appaiono funzionali a verificare che l'amministrazione non sia incorsa in una delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere – segnatamente la disparità di trattamento – nella conclusione dei contratti di lavoro oggetto dell'istanza di ostensione. Le considerazioni che precedono, ovviamente, rilevano in quanto i documenti richiesti siano stati effettivamente formati o detenuti dall'amministrazione, atteso che lo stesso ricorrente riferisce di averne avuto notizia in via informale e che, dunque, la loro esistenza è meramente presunta dall'ing.

..... Viceversa si applica il disposto di cui all'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, giusto il quale: "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Inoltre, con riferimento specifico ai contratti di lavoro (ove stipulati), la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei lavoratori assunti con tali contratti e ai quali il presente gravame va notificato, essendo, viceversa, immediatamente ostensibili il decreto di approvazione della graduatoria, gli atti con i quali il Ministero ha deciso di stipulare i contratti richiesti, nonché gli atti di spesa coi quali la resistente si è determinata alla saturazione dei fondi previsti a copertura della procedura concorsuale.

PQM

La Commissione, parzialmente decidendo, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Quanto ai contratti di lavoro richiesti dal ricorrente, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'Ing. ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006, riservando la relativa decisione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "....." di

Fatto

Il prof., docente abilitato all'insegnamento di matematica e fisica presso le classi IA IC e IIC dell'istituto resistente, riferisce di aver subito una sanzione disciplinare nel mese di giugno 2008 dovuta ad asserite gravi mancanze nel processo di valutazione della classe IA effettuato a conclusione del primo trimestre. Conseguentemente, in data 19 giugno u.s. l'odierno ricorrente ha presentato richiesta di accesso ai verbali degli scrutini delle classi IA, IC e IIC sia di fine trimestre che di fine anno scolastico.

In data 24 giugno il Dirigente dell'istituto chiedeva al di formalizzare la richiesta per iscritto. Dopo aver rinnovato la richiesta, in data 10 luglio u.s. il Dirigente negava l'accesso, in quanto i documenti richiesti sarebbero coperti da segreto di ufficio e quindi riservati. Inoltre, nel provvedimento impugnato, un ulteriore motivo di diniego è rappresentato dal non aver il ricorrente partecipato agli scrutini per le classi IC e IIC. Contraddittoriamente, poi, il citato provvedimento concede l'accesso ai verbali della classe IA, invitando il ricorrente a concordare con gli uffici amministrativi le modalità dell'accesso.

Contro tale provvedimento il in data 7 agosto u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 11 settembre u.s. sono pervenute le controdeduzioni di parte resistente.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo si rileva il carattere non riservato degli scrutini di classe e dei relativi verbali, come in più di un'occasione ricordato dal giudice amministrativo (tra le altre, TAR Catania, Sez. III, 28 gennaio 2003, n. 129). Tale profilo, d'altronde, è confermato dalla stessa amministrazione nel momento in cui concede l'accesso ai documenti richiesti sia pure soltanto per una delle tre classi richieste dall'odierno ricorrente. Quanto all'interesse a conoscere anche i verbali degli scrutini relativi alle altre due classi (IC e IIC) esso sussiste contrariamente a quanto sostenuto dall'istituto nel provvedimento impugnato.

Appare evidente, invero, che essendo titolare di alcuni insegnamenti nelle classi da ultimo citate il sia titolare di interesse sufficientemente qualificato all'ostensione dei relativi verbali, nonostante l'assenza alle sedute durante le quali i verbali stessi sono stati redatti. Ciò anche in considerazione della sanzione disciplinare irrogata all'odierno ricorrente le cui ragioni sembrano in stretto collegamento con i documenti oggetto dell'istanza. Le circostanze addotte da parte resistente a tale riguardo e relative all'assenza di collegamento tra i documenti richiesti e la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente appaiono, pertanto, destituite di giuridico fondamento. Per tali motivi il diniego opposto è illegittimo e l'accesso deve essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione penitenziaria

Fatto

Il sig., assistente del corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di, in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni accusava alcune patologie per le quali gli veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio nel 1995. Al fine di poter usufruire del congedo straordinario per cure termali chiedeva all'amministrazione, con istanza del 8 aprile 2008, di poter accedere alla documentazione attestante la dipendenza da causa di servizio della patologia riportata. L'amministrazione non ha dato seguito alla richiesta e contro il silenzio formatosi il sig. ha presentato ricorso (non recante data alcuna e pervenuto il 12 agosto u.s.) chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi in data 8 maggio 2008 e che l'istanza di riesame, priva di data, è pervenuta il 12 agosto 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sigg.ri e
contro

Amministrazione resistente: Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di

Fatto

Il sig. riferisce di essere proprietario di un immobile sito in insieme alla sorella Nel gennaio 2003 i proprietari decidevano di avviare i lavori di ristrutturazione del suddetto immobile al fine di eliminarne le barriere architettoniche. I lavori, progettati e diretti dall'arch., risultavano (una volta conclusi) assolutamente difformi rispetto ai progetti depositati in Comune. Di talché gli odierni ricorrenti si rifiutavano di corrispondere la parcella richiesta dall'arch. per un importo di 35.000 euro. La vicenda veniva portata all'esame del giudice civile, dove tutt'ora è pendente una causa per opposizione a decreto ingiuntivo nel frattempo emesso in base alla parcella non onorata e vidimata dal Consiglio dell'ordine resistente.

Successivamente, in data 2 agosto 2007, i sigg.ri, ritenendo che il presidente del consiglio dell'ordine degli architetti avesse violato le norme deontologiche in materia di vigilanza del consiglio medesimo sull'attività svolta dai suoi iscritti relativamente alla vicenda in questione, presentavano esposto nei confronti del presidente e dell'architetto

In data 2 luglio 2008 gli odierni ricorrenti hanno inoltre presentato richiesta di accesso al verbale della resistente in cui è stato analizzato l'esposto sia nei confronti del che del Il consiglio dell'ordine in data 28 e 30 luglio ha negato l'accesso con riferimento al verbale in cui è stato esaminato l'esposto nei confronti del, ritenendo gli istanti non titolari di interesse qualificato all'ostensione, consentendolo rispetto al verbale di "presentazione" al consiglio della vicenda concernente i fratelli, chiedendo, con riferimento a quest'ultimo, il rimborso dei costi di riproduzione e di euro 20,00 per diritti di visura e ricerca.

Contro tali determinazioni i fratelli, in data 7 agosto u.s. hanno presentato ricorso alla scrivente Commissione, impugnando, oltre agli atti appena menzionati, anche l'ulteriore provvedimento di rigetto, sempre del 28 luglio, relativo al rilascio della parcella presentata dal nonché alla copia della parcella liquidata dalla relativa commissione. In tale ultimo caso il consiglio ha negato l'accesso, oltre che per mancato pagamento di euro 70,00, anche per carenza di interesse dei richiedenti.

Diritto

Con riferimento all'ultimo dei provvedimenti impugnati col presente gravame, e con specifico riguardo ai costi richiesti da parte resistente, la Commissione non può che rilevare come ai sensi della normativa vigente in materia di accesso, l'esercizio dello stesso – una volta riconosciuto dall'amministrazione – è subordinato solo ed esclusivamente ai costi di riproduzione necessari per predisporre le copie a favore dell'accedente. Non si giustifica, pertanto, la richiesta di 70,00 euro formulata dal

Consiglio dell'ordine che, in quanto tale, si attegga a illegittima misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo perfetto.

Quanto alle prime due determinazioni impugnate, la Commissione rileva la titolarità di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso. La conoscenza dei verbali e delle statuizioni in esso contenute concernenti l'esposto presentato vale, invero, a qualificare in modo sufficientemente preciso l'interesse dei richiedenti, anche in considerazione della vicenda che fa da sfondo al presente gravame e che evidentemente mette in rapporto i ricorrenti con l'architetto Pertanto si ritiene che il ricorso debba essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa- Direzione generale per il personale militare- I reparto – II divisione – Reclutamento sottufficiali

Fatto

Il sig. riferisce di aver partecipato al concorso allievi Marescialli indetto con bando pubblicato sulla G.U. del 19 dicembre 2003 risultando, all'esito delle prove, idoneo non vincitore. In data 21 maggio 2008 l'odierno ricorrente chiedeva all'amministrazione di poter accedere alle tipologie di onorificenze rilasciate ad alcuni candidati nonché "conferma del fatto che i partecipanti al concorso hanno svolto servizio presso la Marina Militare".

In data 11 giugno 2008 l'amministrazione negava l'accesso; contro tale diniego, in data 1 luglio, il Sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il successivo 28 luglio), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la mancata allegazione del provvedimento impugnato da parte del ricorrente che, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c), ne determina l'inammissibilità.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato istanza di accesso, ricevuta dall'amministrazione in data 8 maggio 2008, con la quale il richiedente chiedeva l'accesso ai seguenti documenti:

1) attestazione comprovante la data di inizio e la data di fine del periodo di malattia riferito al certificato di malattia rilasciato dal dott. in data 29 settembre 2003;

2) attestazione del giorno preso come riferimento per il calcolo degli emolumenti corrisposti al ricorrente per il indennità di malattia;

3) attestazione delle date di inizio e fine di ogni periodo di malattia usufruito dal ricorrente nell'anno 2003 e relativi corrispettivi economici corrisposti;

4) totale giornate malattia per l'anno 2003.

Non avendo ottenuto risposta all'istanza predetta, in data 1 luglio 2008 il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il successivo 28 luglio), chiedendo il rilascio dell'intera documentazione di cui ai punti 1-4.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione della ricorrente atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'*actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. l. n. 241 del 1990. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

Le considerazioni che precedono, tuttavia, si riferiscono all'ipotesi in cui la documentazione richiesta dal sig. sia già esistente presso l'amministrazione (il dubbio deriva dalla circostanza che il fa riferimento nella richiesta di accesso indirizzata a parte resistente ad "attestazioni", termini che potrebbe far pensare che i documenti siano detenuti dall'INPS), valendo, in caso contrario, il disposto di cui all'articolo 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, giusti il quale: "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione. La

pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Aeronautica Militare di Roma

Fatto

Il sig., a seguito di presentazione di precedente gravame alla scrivente (in data 6 marzo 2008, deciso con pronuncia di accoglimento il successivo 7 aprile), è venuto a conoscenza di memoria depositata dall'amministrazione resistente nel corso del predetto procedimento giustiziale in data 4 aprile 2008. Il 7 giugno 2008, pertanto, chiedeva all'amministrazione resistente copia della memoria in questione. L'amministrazione con nota del 19 giugno 2008, ha comunicato all'odierno ricorrente di aver chiesto parere alla scrivente Commissione, differendo di fatto l'accesso dell'..... Dopo aver reiterato la richiesta il 16 luglio u.s., e dopo altro provvedimento confermativo del differimento dell'amministrazione recante la data del 22 luglio successivo, in data 7 agosto il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente si rileva che in effetti questa Commissione, nella seduta del 22.07.2008, ha adottato il parere chiesto dal Comando Aeronautica Militare di Roma, attualmente amministrazione resistente, nel senso dell'accessibilità del documento oggetto dell'istanza di accesso.

Successivamente, con fax in data 22 agosto 2008, la stessa amministrazione ha comunicato alla scrivente commissione di aver trasmesso il 21 agosto 2008 all'..... la memoria difensiva, documento oggetto dell'originaria richiesta d'accesso.

Pertanto, con l'esibizione del documento richiesto risulta soddisfatto l'interesse sotteso all'odierno ricorso.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare di Roma – Commissione sanitaria di appello

Fatto

Il sig. ha chiesto l'accesso ad alcuni documenti sanitari detenuti dall'amministrazione resistente e riguardanti la persona del richiedente. Tra gli atti, per i quali è stata presentata istanza di accesso in data 15 maggio 2008, veniva espressamente menzionata la lettera di trasmissione della documentazione dall'amministrazione resistente al Ministero della Difesa. La Commissione sanitaria di appello ha rilasciato i documenti richiesti, eccezion fatta per la suddetta lettera di trasmissione, per la quale l'odierno ricorrente provvedeva a reiterare la domanda di accesso in data 27 giugno u.s. non avendo ottenuto risposta alla seconda richiesta, in data 16 agosto 2008 il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio *medio tempore* formatosi, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente. Tale circostanza è confermata anche dal fatto che l'amministrazione ha rilasciato due dei tre documenti oggetto dell'istanza, rimanendo silente sulla lettera di trasmissione al Ministero per la quale, tuttavia e dato

lo stretto collegamento con la restante documentazione esibita al sig., non si rinvengono ragioni ostative all'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Direzione didattica 1° circolo di

Fatto

La sig.ra, docente presso l'amministrazione resistente, in data 23 giugno 2008 chiedeva alla Direzione didattica 1° circolo di di poter accedere ad ogni atto relativo al colloquio sostenuto dalla stessa per la conferma dell'assunzione a tempo determinato, estendendo la richiesta ad ogni atto preliminare e conseguente al predetto colloquio. L'amministrazione in data 21 luglio rilasciava a persona incaricata dalla ricorrente copia del verbale del comitato di valutazione e del decreto di rinvio della conferma in ruolo. Da questi documenti risulta che il rinvio della conferma in ruolo è stato determinato da due relazioni presentate dal Capo dell'istituto scolastico e dal *tutor* non rilasciate alla richiedente. Pertanto, in data 20 agosto u.s., la sig.ra ha presentato ricorso contro il parziale diniego dell'amministrazione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'invio in data 4 settembre u.s. di una nota di parte resistente in cui si dà atto dell'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente. Pertanto la materia del contendere è cessata.

PQM

La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio di Gabinetto

Fatto

Il sig., per il tramite del suo legale avv., riferisce di aver presentato domanda per l'iscrizione al corso di steward promosso dal F.C. s.p.a. di cui al D.M. Ministero dell'Interno dell'8 agosto 2007. La società sportiva, in data 1 febbraio 2008, comunicava all'odierno ricorrente di non poter procedere all'iscrizione in quanto la Prefettura di, con nota del 29 gennaio 2008, aveva disposto il divieto di impiego nell'impianto sportivo stadio per la persona del ricorrente medesimo.

Pertanto, successivamente, il sig. presentava richiesta di accesso alla documentazione attinente il parere negativo rilasciato dalla Prefettura di Con lettera del 28 aprile 2008, ricevuta dal sig. il successivo 6 maggio, la Questura comunicava al richiedente di non poter dar seguito positivamente all'istanza di accesso in quanto la nota Cat./Gab. del 21 gennaio 2008 (oggetto dell'istanza del sig.) è sottratta al diritto di accesso ai sensi del D.M. 10 maggio 1994, n. 415. Considerato che dal tenore del diniego il ricorrente non è stato messo in condizione di comprendere le ragioni della sua mancata iscrizione al corso di steward di cui sopra, in data 27 maggio 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 10 giugno la scrivente Commissione, rilevato il generico riferimento al D.M. del Ministero dell'Interno contenente la fattispecie di esclusione del diritto di accesso, senza specificare quale fattispecie di esclusione, nel caso concreto, ricorresse, invitava l'amministrazione a voler verificare la predetta circostanza e a darne successivamente comunicazione a quest'organo.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che con nota del 14 luglio u.s. l'amministrazione ha comunicato sia alla scrivente che al ricorrente di ritenere ostensibile il documento richiesto, facendo venir meno la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fatto

Il 6 giugno 2008, il dott. presentava al Presidente del Consiglio dei Ministri formale istanza d'accesso ai documenti per i quali risultava caduta la classifica di segreto di Stato e in particolare:

- a) strage di piazza Fontana;
- b) strage dell'Italicus;
- c) caso Argo 16 (aereo precipitato a Marghera nel 1973);
- d) vicenda relativa alla scomparsa in Libano dei giornalisti Graziella Da Palo e Italo Toni;
- e) caso ENI – Petromin;
- f) traffico di armi in Medio Oriente;
- g) caso Piano Solo, progetto di colpo di stato militare.

Nella richiesta di accesso il dott. richiama sia le norme che regolano il segreto di Stato, e in particolare l'art. 39, comma 7, della l. n. 124 del 2007, sia la normativa che disciplina la trasparenza e la conoscibilità dell'azione amministrativa, ex art. 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990 e del d.P.R. n. 184 del 2006.

Trascorsi trenta giorni dall'istanza, il dott., ritenendo significativo il silenzio dell'amministrazione, in data 8 agosto 2008, presentava ricorso, ai sensi dell'art. 25 della l. n. 241 del 1990, domandando alla Commissione di consentire l'accesso alla documentazione richiesta con la lettera del 6 giugno 2008 e di ordinare al Presidente del Consiglio di presentare tutte le indicazioni relative al materiale, ivi compresi il luogo di custodia, nonché i giorni e gli orari di accesso.

Data la particolare ampiezza dell'istanza presentata dal dott. e il rinvio congiunto alle norme in materia di segreto di Stato e di accesso ai documenti amministrativi, il competente Dipartimento delle informazioni per la sicurezza – al quale l'istanza di accesso perveniva soltanto il 18 luglio 2008 – al fine di calibrare la sua azione in presenza di analoghe pretese, con nota del 29 luglio 2008, chiedeva a questa Commissione di esprimere un parere su questioni applicative in relazione alla legge sul segreto di Stato.

Inoltre, in data 6 settembre 2008, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza presentava le proprie controdeduzioni. In particolare, si sottolineavano gli aspetti problematici dell'istanza presentata dal dott., poiché risultava formulata sia ai sensi del d.P.R. n. 184 del 2006 (accesso ordinario ai documenti amministrativi) sia ai sensi dell'art. 39 della l. n. 124 del 2007, riguardante l'accesso a documenti a quanto coperto dal segreto di Stato.

Il fatto di non aver dato riscontro alla richiesta del dott. non costituisce, a parere del Dipartimento, una manifestazione di silenzio – rigetto, ma corrisponde all'esigenza istruttoria di interessare la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in ordine alle questioni giuridiche di fondo relative al quadro normativo

di riferimento, la cui soluzione risulta imprescindibile per evadere l'istanza stessa. Non sembrerebbe perciò sussistere il presupposto del diniego su cui si basa il ricorso.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza riferisce inoltre di avere notificato al ricorrente, in data 4 agosto 2008, la richiesta di parere alla Commissione, utile ai fini della decisione da assumere in merito all'istanza, data la complessità delle domande formulate.

Diritto

Il ricorrente fonda l'istanza in esame sull'automatica applicazione alle richieste di accesso a documenti già assoggettati al vincolo del segreto di Stato della disciplina prevista per l'accesso "ordinario" ai documenti amministrativi e in particolare del comma 4 dell'art. 25: "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta".

Tuttavia, la Commissione osserva che l'accesso ai documenti previsto e disciplinato dall'art. 39, comma 7, l. 3 agosto 2007 n. 124 e dall'art. 10 del d.P.C.M. 8 aprile 2008 è un procedimento assolutamente speciale rispetto a quello contemplato dalla legge n. 241/1990. Tale specialità, testimoniata anche dalla facoltà di interpello riconosciuta al Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di altri stati o pubbliche amministrazioni in merito alla singola richiesta di accesso, esclude che i termini per la formazione del silenzio rigetto (non espressamente previsti dalla normativa speciale appena richiamata) siano quelli di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/90, come invece ritenuto dall'odierno ricorrente. Alle richieste di accesso formulate ai sensi degli articoli 39 e 10 sopra richiamati deve, pertanto, ritenersi applicabile la disciplina generale di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui ai commi nn. 3 e ss. dell'art. 2 l. n. 241/90 e del relativo termine, nel caso di specie, non ancora decorso al momento della presentazione del ricorso (pervenuto in data 8 agosto). Per tali motivi il gravame è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: M.llo *C*.....

contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri - Ufficio del Personale

Fatto

Il M.llo *C*..... ha presentato, il 28 dicembre 2007, istanza di accesso al Comando Regione Carabinieri ai seguenti documenti:

1. pratica e ordine di trasferimento del M.llo *P*..... a seguito del ricevimento a rapporto dal Generale Comandante dell'8 marzo 2003; rapporto effettuato a seguito di una denuncia da parte di *C*.....;

2. documenti relativi ad eventuali procedimenti disciplinari disposti dal Comando Regione Carabinieri, dal Comando Provinciale CC di, dal Comando CC di Gruppo di, in particolare dalla Compagnia CC nei confronti del M.A.u.p.s. *S*.....e del M.llo *P*....., dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei due ispettori in riferimento alla presenza documentata di una donna nelle camerate della stazione CC A.C. portata dal *P*..... in data 28 febbraio 2003;

3. pratica n. 55 di prot. del 2003 del Comando Compagnia CC contenente la prova che il medico dell'infermeria militare del Comando Regione Carabinieri si rifiutava, a richiesta del Comandante di Compagnia Magg. *R*..... di sottoporre ad ulteriore visita il sottoscritto per le ferite patite a seguito dell'aggressione del M.llo *P*.....;

4. procedimento/i disciplinare/i instaurati a carico del M.A.u.p.s. *S*..... a seguito, nel 2004, dell'emanazione della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello Militare di perché i fatti non costituivano reato;

5. conoscere l'esistenza di eventuali procedimenti penali, eventuali conseguenti condanne, sanzioni disciplinari e/ di Stato inflitte nel corso della carriera dei M.lli in congedo *S*.....e *P*.....

Esponde il ricorrente che i documenti sono necessari per produrre una memoria nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'abbassamento delle note caratteristiche e della sanzione disciplinare del "richiamo". Infatti, chiarisce il sig. *C*..... nel presente ricorso di avere prestato servizio dal giugno 2001 al marzo 2003, presso il Comando Stazione Carabinieri di Aeroporto Civile e di avere avuto gravi problemi di servizio con il Comandante di Stazione M.llo *S*..... e con il M.llo in sottordine *P*..... all'epoca in carica. A seguito delle relazioni di servizio redatte dal ricorrente a carico dei suddetti Marescialli sono stati instaurati procedimenti penali-militari e procedimenti disciplinari. Il ricorrente, avendo subito azioni persecutorie, ha instaurato un ricorso gerarchico ed un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro le azioni disciplinari del "richiamo" e dell'abbassamento delle note caratteristiche.

L'amministrazione, con nota del 26 febbraio 2008, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto 3 dell'istanza, mentre ha negato l'accesso ai restanti documenti.

In particolare, l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti n. 2 e 4 dell'istanza considerando prevalenti rispetto all'interesse del ricorrente, gli interessi opposti dai controinteressati.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti n. 1 e 2 dell'istanza, ossia eventuali provvedimenti disciplinari e d'impiego adottati nei confronti del M.llo C....., l'amministrazione afferma che i documenti richiesti sono privi di un nesso con l'interesse vantato dal ricorrente atteso che il M.llo C..... non ha avuto alcun ruolo nell'abbassamento delle note caratteristiche e nell'adozione del provvedimento disciplinare del "richiamo".

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 5, l'amministrazione sostiene il carattere esplorativo dell'istanza dal momento che non sussiste alcun collegamento tra l'interesse dichiarato e i documenti riguardanti i procedimenti penali, nonché le sanzioni disciplinari inflitte ai due sottoufficiali nel corso dell'intera carriera.

A seguito della comunicazione del provvedimento di diniego del 26 febbraio, il ricorrente aveva presentato ricorso alla scrivente Commissione, la quale, nel corso della seduta del 12 marzo 2008 lo aveva dichiarato inammissibile per mancata notifica del medesimo ai controinteressati (art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006).

Successivamente, in data 21 aprile 2008, il ricorrente ha presentato un'istanza di accesso avente ad oggetto, oltre i documenti su indicati, anche la risposta dell'infermeria regionale del Comando CC Regione fornita a seguito della richiesta con f. n. 55/15 del 2003 del Comando Compagnia Specifica il ricorrente che tale documento è necessario per potere verificare la veridicità di un referto di un altro medico.

Il M.llo C..... ha chiesto, poi, copia delle eventuali sentenze penali di condanna emesse a carico del M.A.u.p.s. S....., al fine di valutare l'opportunità di intentare un'azione civile.

L'amministrazione, con nota del 26 maggio 2008, ha confermato il provvedimento di accoglimento parziale n. 282/21-14-2007 del 26 febbraio 2008, senza tuttavia fornire alcuna risposta sui documenti non rientranti nella precedente istanza.

Specifica, inoltre, il M.llo C..... nel presente ricorso che il documento che l'amministrazione aveva dichiarato accessibile, ossia l'informativa contenuta nel f. n. 128/2-11 del 10 marzo 2003, non è stato in concreto rilasciato, ma ne è stata fornita copia di un documento non oggetto della richiesta di accesso del 28 dicembre 2007.

L'amministrazione ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale, dopo avere ripercorso la vicenda alla base del presente ricorso, ha specificato quanto ai documenti di cui al punto n. 1 ossia, pratica e ordine di trasferimento del M.llo P....., che non avendo svolto quest'ultimo alcun ruolo nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari né nella formazione del documento valutativo nei confronti del ricorrente, l'istanza di accesso assume carattere esplorativo.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 2, 3 e 5 dell'istanza, l'amministrazione oltre ad affermare l'inesistenza di un interesse giuridicamente tutelato, ricorda la normativa secondaria in base alla quale l'amministrazione stessa è obbligata ad eliminare i documenti relativi ai procedimenti disciplinari decorsi 15 anni.

Successivamente sono pervenute alla scrivente Commissione le memorie dei controinteressati M.llo P..... e M.A.u.p.s. S..... Il primo, comunica di avere ricevuto dal M.llo C..... una versione incompleta del presente ricorso, mancando l'ultima parte dei motivi, le conclusioni, la data e la firma del ricorrente. Informa, poi, il controinteressato che il ricorrente è imputato del reato di calunnia avanti il Tribunale di

Milano e esprime il timore che i documenti richiesti possano essere utilizzati in modo emulativo a suo danno.

Il M.llo *P*..... afferma, infine, la mancanza di un interesse del ricorrente ad accedere ai chiesti documenti considerato che non è l'autore delle note caratteristiche.

Il M.A.u.p.s. *S*..... afferma che, poiché il ricorrente non dimostra che i documenti richiesti fornirebbero la prova dell'avvenuta "persecuzione" attuata dal controinteressato a danno del ricorrente, mancherebbe un nesso di collegamento tra i documenti e la motivazione posta a base dell'istanza; osserva, infine, che l'istanza ha carattere esplorativo non essendo ammesso l'accesso ad un intero fascicolo personale di terzi.

La scrivente Commissione, nella seduta del 22 luglio 2008, aveva dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184 del 2006.

A seguito dell'invio, della nota da parte del Dipartimento per il Coordinamento dell'11 settembre 2008 la Commissione, provvede a esaminare nel merito il ricorso.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha specificato che i documenti richiesti sono necessari per difendere i propri diritti nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Con riferimento a documenti di cui al punto n. 1, l'amministrazione afferma che i documenti richiesti sono privi di un nesso con l'interesse vantato dal ricorrente atteso che il M.llo *P*..... non ha avuto alcun ruolo nell'abbassamento delle note caratteristiche e nell'adozione del provvedimento disciplinare del "richiamo". Al riguardo la Commissione rilevata la fondatezza del rilievo mosso dall'amministrazione, esprime l'avviso che il relativo documento non sia accessibile

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 2 e 4 dell'istanza si ricorda che dal sistema normativo delineato dagli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, specie dopo le riforme introdotte dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, emerge il principio che la possibilità di negare l'esibizione di un qualche atto costituisce eccezione, riferita ad ipotesi specificamente individuate, non ricorrenti nella fattispecie, alla regola generale di libero accesso ai documenti amministrativi da parte di soggetti aventi un adeguato interesse. In particolare, deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti, anche attinenti alla sfera della riservatezza delle persone fisiche o giuridiche, quando l'interessato manifesti la necessità della loro acquisizione allo scopo di difendere giuridicamente le proprie situazioni soggettive (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 08 giugno 2007, n. 777).

Infine, per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 5, si ritiene che i medesimi siano accessibili, dal momento che la conoscenza di eventuali procedimenti penali, eventuali conseguenti condanne, sanzioni disciplinari e/ di Stato inflitte nel corso della carriera dei M.lli in congedo *S*.....e *P*....., è necessaria per tutelare, anche in giudizio i propri diritti ed insorte tra interessi, a condizione, ovviamente che trattisi di procedimenti connessi con le controversie insorte tra il ricorrente e gli indicati Sottoufficiali *S*..... e *P*....., ciò, ovviamente nei limiti in cui si tratti di procedimenti che abbiano attinenza alla controversia insorta tra il ricorrente e i due controinteressati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, invita ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Regione Carabinieri - Ufficio del Personale a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Al sig.
.....

OGGETTO: Ricorso presentato al difensore civico di

Il sig. ha formulato in data 4 giugno 2008 istanza di accesso al Sindaco del Comune di con la quale chiedeva di poter prendere visione di “tutti gli atti relativi alla sistemazione del manto stradale e la tracciatura dei posti auto sul lato sinistro della via Verga”, nonché agli atti relativi all’apertura dell’accesso pedonale tra via Nievo e via Verga.

In data 24 giugno l’amministrazione negava l’accesso. Successivamente (30 giugno u.s.) l’odierno ricorrente reiterava la richiesta di accesso senza ottenere risposta alcuna dalla resistente. Pertanto, contro il silenzio venutosi a formare, il sig. ha presentato ricorso al Difensore civico e, per quanto di competenza, alla scrivente Commissione (pervenuto il 13 agosto u.s.).

La Commissione rileva la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente avverso il silenzio del Comune di

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento (tacito o espresso) di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l’accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l’amministrazione sia un’amministrazione centrale o periferica dello Stato.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: R.I.T.A. (Rappresentanza Inquilini T..... A.....)

contro

Amministrazione resistente: Fondazione E.N.P.A.M.

Fatto

Il sig., presidente del comitato ricorrente, riferisce di aver presentato in data 12 luglio u.s. istanza di accesso all'ente resistente con la quale chiedeva l'ostensione dei verbali del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M.; del 13 e 27 giugno 2008 relativi alla decisione di dismettere l'immobile denominato T..... A..... e sito nel centro direzionale di

Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza; contro il silenzio formatosi, pertanto, il sig. nella qualità di cui sopra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Pur non essendo esplicitata la motivazione dell'istanza di accesso nella richiesta del 12 luglio e nell'atto introduttivo del presente procedimento, e quindi in assenza di una prospettazione dei fatti in grado di far emergere la legittimazione dell'odierno ricorrente, si ritiene comunque di poterla inferire dal contenuto dei documenti richiesti concernente la scelta di dismettere l'immobile al cui interno soddisfano le proprie esigenze abitative gli inquilini riunitisi nel comitato R.I.T.A. Tale interesse appare sufficientemente qualificato e meritevole di tutela ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/90, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente con memoria pervenuta l'11 settembre u.s.

Tale ultimo documento, invero, contiene una serie di osservazioni inerenti il merito della scelta di dismettere il complesso immobiliare T..... A..... che non rilevano dall'angolatura specifica del diritto di accesso. Sulla titolarità di quest'ultimo da parte del ricorrente, l'E.N.P.A.M. eccepisce l'assenza di una situazione giuridicamente rilevante riferibile al sig. (circostanza questa, priva di giuridico fondamento per i motivi già esposti) nonché il carattere privatistico della vicenda *de qua* interamente regolata dal codice civile. Con riferimento a tale ultima censura la Commissione rileva che non è tanto il regime dei documenti ai quali si chiede di accedere a incidere sulla loro ostensibilità, quanto, piuttosto, la natura giuridica del soggetto che li ha formati o che comunque li detiene. Nel caso di specie, considerata anche l'ampia nozione di pubblica amministrazione fatta propria dall'art. 22, comma 1, lett. e), si ritiene che i verbali del C.d.A. dell'E.N.P.A.M. siano documenti amministrativi e pertanto il gravame è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.